

Vademecum «Il Pass non passa!»

La **Legge n.87 del 17/06/2021** di conversione del D.L. n.52 del 22/04/2021 (art.8 bis - cerimonie) e il **Decreto Legge n.105 del 23/07/2021** (art.3 - altre ipotesi) introducono il cosiddetto **GREEN PASS**, stabilendo che l'accesso a tutta una serie di attività è consentito "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19".

- 1) Verifica innanzitutto che il locale o l'attività a cui stai per accedere rientrino nelle **categorie indicate** nelle disposizioni di cui sopra.
- 2) Verifica se il soggetto che richiede il GREEN PASS risulti nell'**elenco delle persone autorizzate** secondo l'art.13 del DPCM 17/06/2021.
- 3) Tale Decreto NON autorizza nessuno a chiedere informazioni personali attinenti il tuo stato di salute (Vaccinazione, immunizzazione, tampone), ma consente unicamente di utilizzare la cd app VERIFICAC19, con la quale leggere il Qr-Code sul certificato digitale. Se il richiedente non è in possesso dell'app VERIFICAC19 NON può chiedere nulla.
- 4) A meno che non si tratti di un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni NON è consentito richiedere alcun documento di riconoscimento.
- 5) Informa il richiedente che, in ogni caso, il rispetto delle procedure previste dal D.L. 105 del 23/07/2021 e dal DPCM del 17/06/2021 non esime da **eventuali azioni penali o civili da parte tua**, posto che nella gerarchia delle fonti le norme citate sottostanno:
- a) alla Costituzione italiana (articoli 3, 13, 16, 32);
- b) alla normativa ed ai regolamenti europei:

- b 1) La Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d'Europa **vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria**, anche indirettamente, **la vaccinazione**, stabilendo altresì che nessuno a livello politico, sociale o in altra forma può fare pressioni perché le persone si vaccinino se non lo scelgono autonomamente;
- b 2) L'art. 36 del Regolamento (UE) 953/2021 del 14/06/2021 dispone che: "è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.

Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non è una pre-condizione per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo ad essere vaccinati.

- Ciò è confermato dallo stesso D.L. 105/2021 che stabilisce all'art. 4, comma 2, lettera e), punto 2, che "Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (sopra citati).
- 6) Informa il richiedente che **il garante della Privacy è più volte intervenuto criticando aspramente la normativa sul Green Pass**, e che pertanto, anche in relazione a tale aspetto egli NON è obbligato/a a richiedere l'esibizione di alcun Green Pass.

AVVOCATI ULTIMA LINEA: legal@italexit.it